

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 17/21

Bolzano, 21.03.2021

Misure della ordinanza presidenziale n. 15 del 19.03.2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 15 del 19.03.2021 che riprende tutte e ne modifica alcune disposizioni della ordinanza 10/2021.

L'ordinanza ripropone le misure introdotte con la n. 10/2021 e ne modifica alcune:

- Il coprifuoco nei comuni è posticipato dalle ore 20 alle ore 22;
- Nella gastronomia è di nuovo consentita la vendita da asporto di bevande, ma solo quando ad un pasto si accompagna una bevanda
- Le attività di personal trainer sono di nuovo consentite, come anche l'allenamento delle associazioni sportive.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio provinciale dal 15.03 ovvero dal 22.03 e fino al 06.04.2021. Alcune restrizioni sono introdotte per i soli giorni del 03, 04, 05 aprile.

Le parti evidenziate in grigio sono le novità della nuova ordinanza rispetto a quelle precedenti.

Obbligo mascherina	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso• comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande• in generale vige l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.
Mascherine FFP2	<p>Obbligo di mascherine FFP2 nelle attività di commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.</p> <p>Da subito e fino a revoca viene raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio è maggiore.</p> <p>Nell'ambito dei servizi alle persone consentite è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2.</p>

Distanza	Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Libertà di movimento	<p>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprovate esigenze lavorative, • motivi di salute o • situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner); <p>Gli spostamenti tra le ore 22.00 e 05.00 sono consentiti solo per i motivi sopra elencati, questo vale per tutto il territorio della Provincia.</p> <p>Non c'è più limitazione ai movimenti all'interno del territorio comunale.</p> <p>Dal 03 al 05 aprile: all'interno del territorio comunale gli spostamenti sono consentiti solo per</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprovate esigenze lavorative, • motivi di salute o • situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner); • per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, • per svolgere l'attività sportiva o motoria, ma sono tra le ore 5:00 e 22:00 (distanza, obbligo mascherina, in modo individuale e all'aperto, a piedi o in bici anche oltre i limiti comunali); • gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia. <p>Gli spostamenti consentiti devono essere attestati con una autodichiarazione.</p> <p>Non è consentito a non residenti di giungere alle seconde case site nella Provincia di Bolzano, eccetto per motivi di lavoro, salute, necessità.</p>
Attività produttive ed artigianato	<p>Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neanche per i cantieri.</p> <p>Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo.</p> <p>Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza.</p> <p>Si raccomanda l'incentivazione dell'utilizzo di mascherine FFP2 dei dipendenti delle attività produttive.</p> <p>Si raccomanda che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari. Tutto questo in coordinamento con l'Azienda Sanitaria.</p>

	<p>Il contatto con i clienti è consentito.</p> <p>Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza</p>	
<p>Attività professionali e di servizi</p>	<p>Servizi alle persone</p>	<p>Sono consentite tutte le attività di servizi alle persone, anche i servizi di cura per gli animali d'affezione.</p> <p>Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4.</p> <p>Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.</p> <p>Dal 03 al 05 aprile sono sospese tutte le attività di servizi alle persone, ad eccezione delle lavanderie e pompe funebri.</p>
	<p>Il contatto con i clienti è consentito.</p> <p>Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi</p> <p>È consigliato l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.</p>	
<p>Commercio al dettaglio</p>	<p>A partire dal 22.03 sono consentite tutte le attività di commercio al dettaglio. Le attività possono essere svolte fino alle ore 18:00, ma chiuse il sabato e la domenica, ad eccezione vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabbaccai.</p> <p>Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo.</p> <p>Distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p> <p>Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato.</p> <p>Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.</p> <p>Nei locali delle attività consentite vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2.</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio sospese possono comunque svolgere l'attività con vendita a distanza e consegna a domicilio.</p> <p>Fino al 22.03 e dal 03 al 05 aprile sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle attività di vendita di generi alimentari; • delle attività che vendono generi di prima necessità di cui all'allegato 1. 	

	<p>Le attività consentite sono chiuse la domenica, ad eccezione: vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabbaccai. Restano applicabili le altre disposizioni di cui sopra.</p> <p>Dal 15.03 sono di nuovo consentite le attività di commercio dei mercati, osservando le misure dell'allegato 1 all'ordinanza 14/21. I mercati sono sospesi dal 03 al 05 aprile, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p>	
Gastronomia	<p>È sospesa ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.), anche nell'ambito dell'attività alberghiera, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade, anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa è anche consentita dalla gastronomia negli ospedali.</p>	
	<p>Vendita da asporto dalle 05:00 alle 20:00</p>	<p>È consentita dalle 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali. Non è consentita la vendita all'asporto di alcun prodotto per i soggetti con attività prevalente bar, caffè, Pub (Ateco 56.3) e commercio al dettaglio di bevande (Ateco 47.25). Anche vietata la vendita di bevande da asporto da parte di ristoranti e alberghi, ad eccezione di quelle che accompagnano e fanno parte del pasto.</p>
	<p>Consegna a domicilio dalle 05:00 alle 22:00</p>	<p>A condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto</p>
	<p>Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p>	
Strutture ricettive	<p>Le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo. Consentite comunque le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, • garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, • e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4. • Gli spazi comuni devono essere chiusi alle ore 23.00. 	

	<p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire per il servizio dei propri ospiti e non sono da rispettare le ore di chiusura previste per la gastronomia.</p> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non possono più somministrare alimenti e bevande a fronte di contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p> <p>È vietata la vendita da asporto di bevande.</p>
<p>Ristorazione, rifugi alpini e impianti nei comprensori sciistici</p>	<p>Le attività di ristorazione e rifugi alpini nelle aree sciistiche, presso piste da slittino e intorno alle stazioni a valle degli impianti sciistici possono essere esercitate con le disposizioni vigenti per la gastronomia in generale.</p> <p>Rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici. Gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti di atlete e atleti che partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali.</p> <p>Da subito fino a revoca gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei corrispondenti esami finali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p>
<p>Eventi culturali</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Sono consentite le attività amministrative e le prove professionali.</p> <p>Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.</p>
<p>Impianti sportivi e centri fitness</p>	<p>Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati.</p> <p>Le associazioni sportive possono svolgere gli allenamenti all'aperto.</p> <p>Sono di nuovo consentite le attività di "personal trainer". Una persona o comunque persone conviventi, distanza interpersonale, protocolli di sicurezza, pulizia.</p>

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni [cliccando su questo link](#).

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
 Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll





ALLEGATO 1 – Attività di commercio al dettaglio consentite (valido solo dal 3 al 5 aprile)

Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel und Getränke (Hypermärkte, Supermärkte, Nahrungsmittel-Discount, Minimärkte und andere Lebensmittelgeschäfte mit Waren verschiedener Art) <u>Die zu dieser Kategorie gehörenden Handelsbetriebe dürfen neben den Lebensmitteln nur jene Produkte verkaufen, die im Sinne der übrigen Punkte der Liste erlaubt sind.</u>	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell'elenco.
Einzelhandel mit Tiefkühlwaren	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Einzelhandel in nicht spezialisierten Betrieben mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten, Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik (Audio und Video), elektrischen Haushaltsgeräten	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.2), inklusive spezialisierter Betriebe im Verkauf von elektronischen Zigaretten und Verbrauchsstoffe (Liquids)	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Flachglas und Baumaterialien (inklusive Keramik und Fliesen) in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Sanitärgegenständen	Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari
Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Produkten; Maschinen und Geräte für den Gartenbau	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln und Sicherheitssystemen in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Büchern in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Zeitungen, Zeitschriften und Periodika	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Einzelhandel mit Schreibwaren und Büroartikeln	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per Ufficio
Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, Kraftwagenteilen und -zubehör, Krafträderteilen- und -zubehör	Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
Einzelhandel mit Medikamenten in spezialisierten Betrieben (Apotheken und andere spezialisierte Betriebe, die nicht verschreibungspflichtige Medikamente vertreiben.	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Blumenzwiebeln, Saatgut und Düngemitteln	Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Einzelhandel mit Haustieren und Futtermitteln in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Optik- und Fotoartikeln	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Einzelhandel mit Brennstoffen für Hausgebrauch und Heizung	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Einzelhandel mit Seifen, Waschmitteln, Poliermitteln u.Ä.	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Einzelhandel mit Bestattungs- und Friedhofsgegenständen	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Einzelhandel mit Waren aller Art über Internet, über das Fernsehen, über Versand, Radio und Telefon	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
Handel mittels Automaten	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Wander-Einzelhandel von Lebensmitteln und von Produkten der Landwirtschaft und des Gartenbausektors	Commercio al dettaglio ambulante di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici